

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione, del 26 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326 del 1° dicembre 2016)

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), seconda riga:

anziché: «Olio d'oliva extra vergine»

leggasi: «Olio extra vergine di oliva».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), terza riga:

anziché: «Olio d'oliva vergine»

leggasi: «Olio di oliva vergine».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), quarta riga:

anziché: «Olio d'oliva lampante»

leggasi: «Olio di oliva lampante».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), quinta riga:

anziché: «Olio d'oliva raffinato»

leggasi: «Olio di oliva raffinato».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), sesta riga:

anziché: «Olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e oli d'oliva vergini»

leggasi: «Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), settima riga:

anziché: «Olio di oliva di sansa greggio»

leggasi: «Olio di sansa di oliva greggio».

Pagina 3, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di qualità**, prima colonna (Categoria), ottava riga:

anziché: «Olio di oliva di sansa raffinato»

leggasi: «Olio di sansa di oliva raffinato».

Pagina 4, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di purezza**, prima colonna (Categoria), quarta riga:

anziché: «Olio d'oliva lampante»

leggasi: «Olio di oliva lampante».

Pagina 4, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di purezza**, prima colonna (Categoria), quinta riga:

anziché: «Olio d'oliva raffinato»

leggasi: «Olio di oliva raffinato».

Pagina 4, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di purezza**, prima colonna (Categoria), sesta riga:

anziché: «Olio d'oliva composto di oli raffinati e oli vergini»

leggasi: «Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini».

Pagina 4, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di purezza**, nona colonna, prima riga:

anziché: «Somma degli Isomeri transoleici + translinoleici (%)»

leggasi: «Somma degli Isomeri translinoleici + translinolenici (%)».

Pagina 4, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella **Caratteristiche di purezza**, undicesima colonna («Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (calcolo teorico)»):

<i>anziché:</i>	«Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (calcolo teorico)
	≤ 0,2
	≤ 0,2
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,6
	≤ 0,5
	≤ 0,5»

<i>leggasi:</i>	«Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (calcolo teorico)
	≤ 0,2
	≤ 0,2
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,6
	≤ 0,5
	≤ 0,5 ».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, prima colonna (Categoria), seconda riga:

anziché: «Olio d'oliva extra vergine»

leggasi: «Olio extra vergine di oliva».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, prima colonna (Categoria), terza riga:

anziché: «Olio d'oliva vergine»

leggasi: «Olio di oliva vergine».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, prima colonna (Categoria), quarta riga:

anziché: «d'oliva lampante»

leggasi: «Olio di oliva lampante».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, prima colonna (Categoria), quinta riga:

anziché: «Olio d'oliva raffinato»

leggasi: «Olio di oliva raffinato».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, prima colonna (Categoria), sesta riga:

anziché: «Olio d'oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini»

leggasi: «Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, nella tabella, seconda colonna, seconda riga:

anziché: «Clerostero (%)»

leggasi: «Colesterolo (%)».

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, alla nota (1) della tabella:

anziché: «Altro tenore di acidi grassi (%): palmitico: 7,50-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecenoico: ≤ 0,40; eptadecenoico: ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-83,00; linoleico: 2,50-21,00.»

leggasi: «Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,50-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,40; eptadecenoico: ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-83,00; linoleico: 2,50-21,00.»

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, alla nota (5) della tabella:

anziché: «Gli oli con un tenore di cera compreso fra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati oli di oliva lampanti se gli alcol alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %.»

leggasi: «Gli oli con un tenore di cere compreso fra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati oli di oliva lampanti se gli alcol alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %.»

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, alla nota (6) della tabella:

anziché: «Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è superiore a 3,5 %.»

leggasi: «Gli oli con un tenore di cere compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è superiore a 3,5 %.»

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, alla nota a), prima frase:

anziché: «I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica.»

leggasi: «I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica.»

Pagina 5, nell'allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, alla nota d):

anziché: «Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.»

leggasi: «Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.»
